


ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE

**Programma Triennale
per la trasparenza e
l'integrità 2014-2016**



Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016

Articolo 1-INTRODUZIONE

1. "L'amministrazione trasparente"

La legge 6 novembre 2012 n.190 ha introdotto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", individuando nel principio di trasparenza un asse portante delle politiche di prevenzione della corruzione ed ha conferito al Governo una delega legislativa per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle pubbliche amministrazioni.

Il Governo ha esercitato la delega emanando il decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" con ciò sistematizzando e riorganizzando gli obblighi di pubblicazione vigenti e introducendone di nuovi, come l'istituto dell'"accesso civico".

2. Nozione di trasparenza

All'art.1 , comma 1, del D.Lgs 33/2013 la trasparenza è definita come "accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e



l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".

Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

La trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali.

La trasparenza favorisce, dunque, la partecipazione dei cittadini all'attività delle pubbliche amministrazioni ed è funzionale a:

- prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità, attraverso l'emersione delle situazioni in cui possono annidarsi forme di illecito e di conflitto di interessi;


- assicurare la conoscenza dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative, nonché delle loro modalità di erogazione;

- favorire un rapporto diretto tra la singola amministrazione e il cittadino.

3. I punti salienti del D.Lgs.33/2013

Individuazione degli obblighi di trasparenza e modalità di realizzazione

Il D.Lgs 33/2013 ha individuato gli obblighi di trasparenza e di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.



La trasparenza è realizzata attraverso la pubblicazione di dati, informazioni e documenti, in conformità a peculiari specifiche e regole tecniche, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

Responsabile per la trasparenza

E' prevista l'individuazione del Responsabile per la Trasparenza, che svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (art.43 del D.Lgs 33/2013).

Accesso civico

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati che le pubbliche amministrazioni hanno omesso di pubblicare, pur avendone l'obbligo.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione soggettiva, è gratuita e non deve essere motivata (art.5 del D.Lgs 33/2013).

Articolo 2-IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

Nel contesto delineato, il decreto legislativo 33/2013 ha confermato l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di adottare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.



Il Programma triennale costituisce un elemento fondamentale del processo di condivisione dell'attività posta in essere dalla pubblica amministrazione, al fine di alimentare un clima di confronto e fiducia nei confronti dell'operato delle istituzioni.

L'elaborazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di EAUT avviene nel rispetto delle indicazioni contenute nei più recenti provvedimenti normativi e documenti in materia.

Articolo 3-GLI OBIETTIVI E GLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

1. Il sito web istituzionale

EAUT si è dotato di un sito web istituzionale, visibile al link <http://www.eaut.it> nella cui home page è collocata la sezione denominata "Amministrazione trasparente", all'interno della quale vanno pubblicati i dati, le informazioni e i documenti da pubblicare ai sensi del D.Lgs 33/2013.

La sezione è organizzata e suddivisa in sotto-sezioni nel rispetto delle specifiche strutturali stabilite nell'Allegato al D.Lgs 33/2013 intitolato "Struttura delle informazioni sui siti istituzionali".

Sono comunque fatti salvi gli adeguamenti che si renderanno necessari per conformare la sezione ai modelli, agli standards e agli schemi approvati con successive disposizioni attuative o di modifica della normativa vigente.

Il sito web di EAUT risponde ai requisiti di accessibilità stabiliti dalla normativa vigente.



E' inoltre attiva la casella di posta elettronica certificata (PEC) dell'ente, indicata nella home page nel sito.

2. Qualità delle pubblicazioni

L'art.6 del D.Lgs 33/2013 stabilisce che "le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità".

EAUT persegue l'obiettivo di garantire la qualità delle informazioni pubblicate on line, nella prospettiva di raggiungere un appropriato livello di trasparenza, nella consapevolezza che le informazioni da pubblicare devono essere selezionate, classificate e coordinate per consentirne la reale fruibilità.


3. Obiettivi del programma e attuazione degli obblighi di pubblicazione

Gli obiettivi che EAUT intende perseguire attraverso il presente Programma per la Trasparenza e l'Integrità corrispondono, in ragione dell'oggetto e della finalità, alle seguenti linee di intervento:

- Attuazione del D.Lgs 33/2013;
- Azioni correttive e di miglioramento della qualità delle informazioni;
- Strumenti di rilevazione dell'utilizzo dei dati pubblicati.

4. Il responsabile per la trasparenza

Il Responsabile per la trasparenza e l'integrità (in seguito solo Responsabile) è il Dirigente delle Attività Generali.



Articolo 4-TRASPARENZA E PERFORMANCE

Il D.Lgs 33/2013 ha ribadito la necessità di integrazione tra performance e trasparenza, sia per ciò che riguarda la pubblicità degli atti e delle informazioni prodotte dal ciclo di gestione della performance, sia in relazione alla espressa previsione di obiettivi di trasparenza del piano della Performance.

La CIVIT, con delibera n.6/2013, ha infatti auspicato un coordinamento tra i due ambiti considerati, affinché le misure contenute nei Programmi Triennali per la Trasparenza e l'integrità diventino obiettivi da inserire nel Piano della Performance.

Le pagine web dedicate alla performance all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" garantiscono la conoscibilità dei dati e delle informazioni relative al ciclo di gestione della performance dell'Ente.

Articolo 5-PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

1.Soggetti

All'attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità concorrono i dirigenti dell'Ente, che sono responsabili, ciascuno per i propri servizi di competenza, del procedimento di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.



I dirigenti sono, in particolare, responsabili della completezza, della tempestività, dell'aggiornamento e della pubblicazione dei dati in formato aperto.

Concorrono all'attuazione degli obiettivi del presente Programma Triennale i responsabili dei servizi dell'Ente.

Il Responsabile per la Trasparenza controlla l'attuazione del programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e segnala all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione; controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico; provvede all'aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.


Tutti i dipendenti dell'Ente assicurano l'adempimento degli obblighi di trasparenza, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati soggetti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

2. Modalità per l'aggiornamento delle pubblicazioni

Ove non siano previsti specificamente termini diversi e fatti salvi gli eventuali aggiornamenti normativi o i chiarimenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle more della definizione dei flussi informativi e delle procedure operative, si applicano per l'aggiornamento delle pubblicazioni le disposizioni sotto indicate, in analogia a quanto stabilito dall'art.2, comma 2, della legge 241/90, in relazione al termine di conclusione del procedimento amministrativo.

Aggiornamento "tempestivo"

Quando è prescritto l'aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art.8 del d.Lgs 33/2013, la pubblicazione avviene nei trenta giorni



successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Aggiornamento “trimestrale” o “semestrale”

Se è prescritto l’aggiornamento “trimestrale” o “semestrale”, la pubblicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre o del semestre.

Aggiornamento “annuale”

In relazione agli adempimenti con cadenza “annuale”, la pubblicazione avviene nel termine di trenta giorni dalla data in cui il dato si rende disponibile o da quella in cui esso deve essere formato o deve pervenire all’amministrazione sulla base di specifiche disposizioni normative.

3. Monitoraggio e vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza

Il monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza è, in primo luogo, affidato ai dirigenti dell’Ente, che vi provvedono costantemente in relazione al Servizio di appartenenza.


Il monitoraggio e la vigilanza sullo stato di attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità è, inoltre, affidata al Responsabile per la trasparenza, che vi provvede avvalendosi di tutti i dipendenti.

Il monitoraggio avviene di regola con periodicità annuale.

4. Vigilanza del Nucleo di Valutazione

Compete al Nucleo di Valutazione l’attestazione periodica sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

Il Nucleo di Valutazione utilizza le informazioni e i dati relativi all’attuazione degli obblighi di trasparenza anche ai fini della misurazione e valutazione delle performance.



5. Modalità di attuazione delle disposizioni sull'accesso civico

Il procedimento

L'ufficio che protocolla le richieste pervenute alla Pec dell'Ente trasmette la richiesta al Responsabile del servizio competente che ha elaborato o detiene il documento/dato/informazione richiesti.

Il Responsabile del servizio competente, entro trenta giorni, pubblica nel sito web istituzionale dell'Ente il documento/dato/informazione richiesti e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione e il collegamento ipertestuale (l'indirizzo della pagina web).


Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il responsabile del servizio sopraindicato ne informa il richiedente, indicandogli il collegamento ipertestuale.

In caso di ritardo o mancata risposta

Nel caso in cui il Responsabile del servizio competente ritardi o ometta la pubblicazione o non fornisca risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art.2, comma 9 bis, della legge 241/90, il quale attiverà i meccanismi sostitutivi, procurando i dati o le informazioni richieste, secondo le modalità previste dall'ordinamento.

Articolo 6- DATI ULTERIORI

La trasparenza intesa come accessibilità totale comporta che le amministrazioni si impegnino a pubblicare sui propri siti istituzionali dati ulteriori rispetto a quelli espressamente indicati da norme di legge.



La CIVIT , con delibera n.50/2013, suggerisce che per l'individuazione dei dati ulteriori siano valorizzate le "richieste di conoscenza" avanzate dai portatori di interesse, delle quali emerga l'effettiva utilità, anche tenuto conto dei costi e dell'impatto organizzativo sull'amministrazione, utilizzando a tal fine l'apposita sezione dell'area "Amministrazione Trasparente" avente come titolo "altri contenuti".

